

TI_GERICHTE 17.2001.72 vom 18. Dezember 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-12-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2001.72

FR: TI_GERICHTE 17.2001.72 du 18 décembre 2001

IT: TI_GERICHTE 17.2001.72 del 18 dicembre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Premesso che oggettivamente il reato di lesioni semplici sussiste senz'altro, dal profilo soggettivo il Pretore ha escluso l'ipotesi di una legittima difesa. Egli ha ricordato che l'imputato aveva posteggiato l'auto a 200 m da casa, aveva tolto un bastone dal baule, si era appostato furtivamente presso l'abitazione e aveva sorpreso l'avversario allorché costui, dopo l'alterco con _____, stava già lasciando i luoghi. A quel momento però la donna non correva alcun pericolo. Né si scorgono elementi – ha soggiunto il Pretore – che inducano a far presumere un'eventuale aggressione da parte di _____, tanto meno se si pensa che solo l'imputato era provvisto di bastone. Che egli abbia usato il legno unicamente per parare i colpi dell'avversario non era credibile, mentre il fatto ch'egli non intendesse causare danni fisici tanto gravi nulla muta, giacché chi percuote una persona alle braccia in tal modo non può ignorare le conseguenze del proprio agire.

E. 3

Secondo il ricorrente il Pretore ha trascurato non meno di cinque circostanze a lui favorevoli, e in particolare: a) che egli temeva la superiorità fisica dell'antagonista; b) che egli si era munito del bastone per tale motivo, ma anche perché conosceva la natura irascibile dell'avversario ed era preoccupato per la propria incolumità, una grave disfunzione all'apparato boccale rendendolo particolarmente vulnerabile a pugni o colpi; c) che egli non aveva alcuna intenzione o motivo di affrontare il rivale, più forte di lui e finanche pericoloso, ancorché a quel momento l'amica non fosse per nulla al riparo da pericoli; d) che tutti gli indizi portano a concludere per un'aggressione da parte dell'altro; e) che il possesso del bastone era compatibile proprio con lo stato di legittima difesa invocato.

E. 4

In realtà le motivazioni addotte dal ricorrente, seppure partitamente enunciate, hanno chiara connotazione appellatoria. Per motivare una censura di arbitrio non basta criticare la sentenza impugnata, né contrapporre una propria versione dei fatti, per quanto preferibile essa appaia. Occorre spiegare invece – come detto (consid. 1) – per quale ragione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in aperto contrasto con gli atti o contraddicano in modo urtante il senso di giustizia e d'equità, rispettivamente poggino su una valutazione unilaterale dei mezzi di prova (DTF 125 II 10 consid. 4a, 124 IV 86 consid. 2a, 123 I 1 consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a). Per di più, la sentenza impugnata deve apparire arbitraria nel risultato e non solo nella motivazione (DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a, 122 I

253 consid. 6c con rinvii). Nel suo memoriale, inutilmente prolisso, il ricorrente perde di vista tali criteri, limitandosi a insistere nel prospettare a questa Corte la propria versione dei fatti e, in specie, nel ribadire che il suo comportamento era sorretto da valide giustificazioni. Ciò non basta però a sostanziare critiche di arbitrio. Al ricorrente incombeva di dimostrare non che il proprio asserto è più attendibile di quello del Pretore, ma che il ragionamento del Pretore (sopra, consid. 2) è, oltre che discutibile o addirittura errato, arbitrario. Non si vede tuttavia in quale arbitrio sarebbe incorso il primo giudice escludendo la legittima difesa perché l'imputato aveva posteggiato l'automobile in luogo discosto, si era preventivamente fornito di bastone, si era acquattato presso casa e per finire aveva sorpreso l'avversario che se ne stava già andando, mentre _____ era rimasta chiusa nell'abitazione. Tanto meno se si pensa che la pretesa aggressione di _____ non appare confortata da alcunché. In proposito il ricorso non soddisfa i requisiti formali minimi cui deve adempiere un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio e si rivela già di primo acchito inammissibile.

E. 5

Il ricorrente lamenta pure una limitazione dei diritti della difesa, poiché il Pretore ha rifiutato i testimoni da egli indicati il 31 agosto 2001 per dimostrare la forza e l'aggressività di _____ (decisione del 5 settembre 2001). A parte il fatto però ch'egli non spiega quale accertamento del Pretore avrebbero potuto mettere in forse le deposizioni citate, non è dato a divedere quali utili elementi avrebbero potuto portare testimoni non presenti al momento dei fatti (e proprio perciò non ammessi dal Pretore). Fosse anche vero che _____ è un soggetto irascibile e persino aggressivo, soprattutto in occasione di accesi diverbi, tale circostanza non basterebbe in ogni modo per giustificare la durezza dei colpi infertigli. Certo, non si può escludere che il ricorrente sia stato condizionato nel suo agire dalla consapevole inferiorità fisica e dalla paura. Ma ciò va considerato nella commisurazione della pena (art. 63 CP), non come legittima difesa. E una multa di fr. 400.– non appare, nelle circostanze descritte dal Pretore, come il risultato di un eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento, nemmeno presumendo che il ricorrente abbia colpito per primo nel timore di un attacco imminente. Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata sfugge dunque alla critica.

E. 6

Infine il ricorrente fa valere che _____ non è credibile, ove si pensi ad alcune evidenti contraddizioni in cui è egli caduto narrando la propria versione dei fatti (ricorso, punto 5). Nel motivare l'assunto il ricorrente si avvale però, una volta ancora, di argomentazioni palesemente appellatorie, dimenticando che la Corte di cassazione e di revisione penale non è un'autorità abilitata a esaminare le questioni di fatto con pieno potere cognitivo. In proposito il ricorso per cassazione non risponde affatto alle esigenze di motivazione che deve rispettare un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Ne discende la sua inammissibilità.

E. 7

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 con rinvio all'art. 9 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP e visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia: 1. Il ricorso è ammissibile. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 500.– b) spese _____ fr. 70.– fr. 570.– sono posti a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: – _____; – avv. _____; – Ministero pubblico, Lugano; – Pretura di Bellinzona; – Comando della polizia cantonale,

6501 Bellinzona; – Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, Viale Franscini 3, 6500 Bellinzona; – _____ (parte civile); – avv. _____ (per la parte civile). Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente Il segretario Mezzi di ricorso:

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.